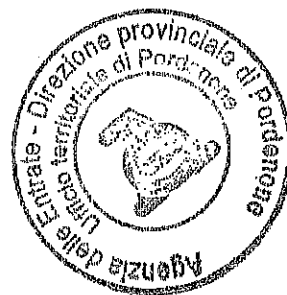


STATUTO

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DELLO SPILIMBERGHESE



ARTICOLO 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'Associazione di Promozione sociale denominata: ETS "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DELLO SPILIMBERGHESE – APS" con sede in Spilimbergo (PN) in Via Udine n° 7/F presso Casa dello Studente.

ARTICOLO 2 (Statuto)

L'Università della Terza Età dello Spilimberghese è un'associazione di promozione sociale non riconosciuta, estranea ad ogni attività politica-partitica, religiosa e razziale e non ha fini di lucro. L'associazione è costituita a tempo indeterminato ed è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge Statale, Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ARTICOLO 4 (Finalità e Attività)

L'Università della Terza Età dello Spilimberghese – APS si prefigge di educare, formare, fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo, promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al territorio, operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale, al fine di realizzare una Accademia di Umanità che evidenzii l'Essere oltre il Sapere. Inoltre svolge in via esclusiva e principale per il conseguimento dei propri scopi: corsi, seminari, attività didattiche teorico-pratiche, laboratori, giornate di studio, convegni, mostre, ricerche, pubblicazioni, spettacoli in genere, viaggi studio e



visite guidate, biblioteche ed ogni altra attività rivolte ad adulti ed anziani. Tale obiettivo viene raggiunto attraverso lo svolgimento dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera i) del D.Lgs 117/2017.

L'attività svolta si rivolge prevalentemente in favore dei propri associati e dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Università della Terza Età dello Spilimberghese – APS può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Università può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

ARTICOLO 5 **(Ammissione)**

All'Università della Terza Età dello Spilimberghese – APS possono aderire persone fisiche che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge in conformità all'art.35 comma 1 del D. Lgs 117/2017. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione a socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione e comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione deve comunicare la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



ARTICOLO 6

(Soci)

I soci dell'Università della Terza Età dello Spilimberghese – APS si distinguono in onorari, sostenitori ed effettivi:

- 1) Possono essere nominati soci onorari gli studiosi e gli esperti particolarmente qualificati, nonché persone di particolare significato socio culturale;
- 2) Sono considerati soci sostenitori coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Università della Terza Età dello Spilimberghese – APS
- 3) Sono soci effettivi coloro che presentano domanda ed ottengono l'apposita iscrizione per l'anno sociale in corso nel libro dei soci. Partecipano a pieno titolo alla vita dell'Associazione, sono eleggibili alle cariche sociali ed hanno il diritto di voto. Possono formulare proposte sui programmi ed esprimere pareri sull'andamento dei corsi inviando le loro osservazioni agli organi competenti.

Possono partecipare alle assemblee tutte le categorie dei soci con diritto di voto limitato ai soli soci effettivi come prima detto.

ARTICOLO 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- 1) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- 2) Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- 3) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee
- 4) Esaminare i libri sociali
- 5) Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati aggiornato al momento della convocazione.

E il dovere di:

- 1) Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- 2) Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ARTICOLO 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.



La qualifica di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni previste dall'Organo di Amministrazione. Sono vietati i rimborsi spese forfettari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota associativa.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dello statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

ARTICOLO 10 **(Organi sociali)**

Gli Organi dell'Università della Terza Età – APS sono:

- 1) Assemblea degli associati
- 2) Organo di Amministrazione
- 3) Presidente
- 4) Organo di controllo: al verificarsi delle condizioni previste dell'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017 l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo anche monocratico.

ARTICOLO 11 **(Assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, lettera spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 2) Approva il bilancio d'esercizio e relazioni predisposte dall'Organo di Amministrazione;
- 3) Discute e approva i piani proposti dall'Organo di amministrazione per la promozione e lo sviluppo di iniziative attinenti gli scopi Istituzionali.
- 4) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti a sensi dell'art. 28 del D.Lgs 117/2017;
- 5) Delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- 6) Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modifiche dello statuto e atto costitutivo;
- 7) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8) Delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art.21 c.3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 9) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 13

(Assemblea ordinaria)



L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ARTICOLO 14 **(Assemblea Straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ARTICOLO 15 **(Organo di Amministrazione)**

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da 11 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati e per la sola consultazione il Sindaco o suo delegato. Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- 1) Amministra l'associazione;
- 2) Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- 3) Predispone il bilancio di esercizio, e se previsto il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- 4) Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- 5) Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- 6) Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- 7) È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- 8) Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Delle riunioni dell'organo di amministrazione sarà redatto verbale su apposito registro firmato dal Presidente e dal Segretario.



ARTICOLO 16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 17 (Organo di Controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- 1) Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 2) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 4) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs 117/17 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 18

(LIBRO SOCIALI)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- 1) Libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- 2) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura dell'organo di amministrazione;
- 3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- 4) Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, previa richiesta da parte dell'interessato formulata all'organo di amministrazione.

ARTICOLO 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Università della Terza Età dello Spilimberghese – APS sono costituite da:

- 1) Quote associative;
- 2) Contributi pubblici e privati;
- 3) Donazioni e lasciti testamentari;
- 4) Rendite patrimoniali;
- 5) Attività di raccolta fondi;
- 6) Rimborsi da convenzioni;
- 7) Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.
- 8) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017

ARTICOLO 20

(I beni)



I beni dell'associazione sono costituiti da beni mobiliari come arredi, attrezzatura e quant'altro meglio specificato nell'apposito inventario depositato presso la sede e consultabile dagli associati, eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ARTICOLO 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo utilizzo patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 22

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli art. 13 comma 2 e 87 comma 3 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 23

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 D.Lgs. 117/2017

ARTICOLO 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.



ARTICOLO 25

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36 del D.lgs 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ARTICOLO 26

(Responsabilità ed assicurazioni degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 27

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ARTICOLO 28

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ARTICOLO 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge e acquisito il parere favorevole del Registro Unico nazionale del terzo settore, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017

ARTICOLO 30

(Disposizioni finali)

Il presente Statuto, nella sua formulazione attuale, entra in vigore il giorno successivo della sua approvazione da parte dell'assemblea; abroga e sostituisce in ogni sua parte quello precedente.

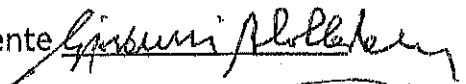
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sugli Enti del Terzo Settore, e in riferimento alle norme di legge e ai regolamenti vigenti a ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 31
(Norma transitoria)

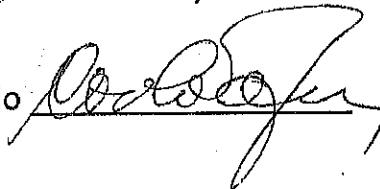
- 1) Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
- 2) L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Spilimbergo, lì 27 giugno 2019

Il Presidente



Il Segretario



ETS "Università della Terza Età dello Spilimberghese – ASP"
Via Udine n. 7/F
33097 SPILIMBERGO (PN)
Codice Fiscale 90004130937



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2019 il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 15,10 presso la Casa dello Studente si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati dell' "Università della Terza Età dello Spilimberghese".

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 14 del vigente statuto sociale il Presidente Colledani Giovanni Battista, assume le funzioni di Segretario il Sig. Carlo Ferrari.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso regolarmente spedito ai soci a mezzo posta o e-mail così come previsto dall'art.12 dello statuto contenente il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello Statuto in base al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 Codice Terzo Settore.
- 2) Varie ed eventuali

e sono presenti n. 52 associati, dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche allo statuto sociale.

Il Consiglio Direttivo, infatti, ha ritenuto che la nostra associazione, costituita a Spilimbergo in data 13.02.1990 e regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione sociale ai sensi della L. R. 09/11/2012 art. 20 al numero 239, debba procedere ad approvare alcune modifiche al testo statutario per renderlo conforme alla norma del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 in materia di Enti del Terzo Settore.

Successivamente il Presidente da lettura della proposta dello statuto articolo per articolo, comprendente n. 32 articoli, elaborato secondo i requisiti previsti dal D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 con riferimento alle Associazioni di Promozione Sociale.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione all'approvazione delle modifiche.

A conclusione della lettura dei n. 32 articoli, viene posto in votazione lo Statuto nella sua integrità.

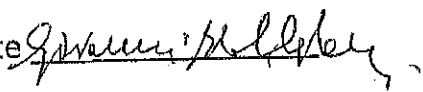
L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro come previsto dall'art. 82 del D.Lgs 117/17.

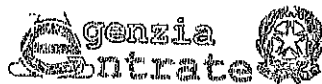
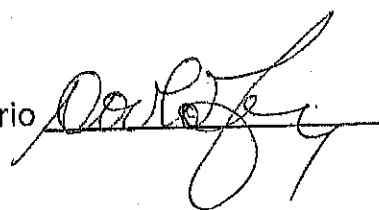
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 16,10 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



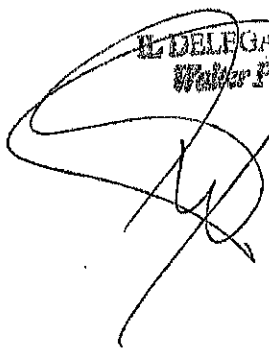
Direzione Provinciale di Pordenone - Ufficio Territoriale DI PN

Atto registrato a Maniago il 12 LUG. 2019

il n. 2274 Serie 3 € / (ESENTE)



IL DELEGATO (*)
Walter Platano



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca